

Laws and regulations governing the funding scheme (Answer B.4)

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della *L. 6 luglio 2002, n. 137*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della *Costituzione*;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Vista la *legge 6 luglio 2002, n. 137*, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attività cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, che si è espressa nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Finalità.

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della *Costituzione*, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.

3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.

4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero»:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

- b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
- d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.

4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonché i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:

a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;

b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.

8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di

programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.

10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

3. Imprese cinematografiche.

1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:

- a) qualità dei film realizzati;
- b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;
- c) capacità commerciale dimostrata.

3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Consulta territoriale per le attività cinematografiche.

1. Presso il Ministero, è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta».

2. La Consulta è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città.

3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente:

a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;

b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;

c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d).

4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5.

6. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

5. Riconoscimento della nazionalità italiana.

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.

6. Coproduzioni.

1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.

2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.

3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film.

4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.

5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro

centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.

8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

7. Riconoscimento dell'interesse culturale.

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).

3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

8. Commissione per la cinematografia.

1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni:

a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8;

b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.

2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

b) valutazione della qualità tecnica del film;

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.

5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.

9. *Film ammessi ai benefici.*

1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi.

2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono stabilite le relative modalità tecniche di attuazione.

10. *Incentivi alla produzione.*

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,

destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.

5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.

11. Liquidazione degli incentivi alla produzione.

1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo è subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale.

2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale è definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.

3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al comma 1.

12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche.

1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residua all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio.

8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

13. Disposizioni per le attività di produzione.

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata al 90%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non può comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. È concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni.

6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale è concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo è concesso previa valutazione della Commissione.

7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione.

Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresì, all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.

10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse culturale, nonché alla consegna dei premi di qualità, di cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.

14. Disposizioni per le attività di distribuzione.

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.

3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonché al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

15. Disposizioni per le attività di esercizio.

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalità:

a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi,

nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4;

b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonché per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:

a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

16. Disposizioni per le attività delle industrie tecniche.

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto.

3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

17. Premi di qualità.

1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, i premi di qualità di cui al comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro.

4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.

18. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica.

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennialmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

19. Promozione delle attività cinematografiche.

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività:

a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;

e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

20. Denuncia di inizio lavorazione del film.

1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 8.

2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.

21. Adempimenti tecnici.

1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

2. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocità.

22. Apertura di sale cinematografiche.

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento è rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta.

23. Pubblico registro per la cinematografia.

1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.

24. Cineteca nazionale.

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale competente può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

25. Agevolazioni fiscali e finanziarie.

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

26. Operazioni di concentrazione.

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicata sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

27. Disposizioni transitorie.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.

4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.

5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.

6. Le istanze per la concessione dei premi di qualità presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.

7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.

8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo non hanno natura regolamentare e sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

28. Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;
- b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;
- c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;
- d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;
- e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;
- f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
- g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;
- h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;
- i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
- l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo

2.

2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.

**Decreto "sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica"
(d.m. 27.9.2004)**

**Capo I - Produzione
Sezione I - Disposizioni comuni**

1. Procedimento per il riconoscimento della nazionalità italiana.

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo", ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

2. L'istanza dovrà contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione:

a) la dichiarazione che il film è destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica;

b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;

c) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

d) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità;

e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, è revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca può essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

4-bis. Per i film non riconosciuti di interesse culturale e per i film riconosciuti di interesse culturale ma non finanziati, il provvedimento viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.

2. Istanze per il finanziamento.

1. Le istanze di finanziamento sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, relative ai lungometraggi di produzione nazionale, l'importo è pari a cento euro. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse

culturale relative ai lungometraggi, l'importo è pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo è pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo è pari a duecentocinquanta euro.

2. L'istanza è presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, solo contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana.

3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti:

- a) un analitico preventivo dei costi di produzione;
- b) un analitico preventivo dei costi di distribuzione e di vendita all'estero;
- c) un dettagliato piano finanziario preventivo, con l'indicazione di eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione;
- d) una certificazione analitica della congruità del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della giustizia;
- e) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;
- f) soggetto o trattamento e sceneggiatura;
- g) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità. Per gli interpreti principali, è inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film;
- h) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualità culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualità spettacolari;
- i) "curriculum vitae" degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i, ed l) del decreto legislativo.

4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza è corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

5. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale che non siano state ammesse al finanziamento sono considerate valide come istanze per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, su richiesta dell'interessato e senza ulteriori spese istruttorie.

3. Definizione dei costi massimi ammissibili.

1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo è costituito dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione ("producer fee"), e dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero. Le spese generali ed il compenso per la produzione ("producer fee") sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5% del costo

di realizzazione alla prima copia. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25% del costo di produzione, come definito al primo periodo del presente comma.

2. I finanziamenti sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le rispettive percentuali definite all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo.

3. Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile è composto per l'80% dal costo di produzione, come indicato al comma 1, e per il 20% dai costi di distribuzione, ed in particolare per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero dei film. In ogni caso, il preventivo di spesa non può indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti, per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e seconde, nonché, per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000 euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha facoltà di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente periodo progetti filmici da realizzare anche in digitale e progetti da realizzare a basso costo, nonché di esonerare dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatto salvo un minimo di spese, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie e per la partecipazione a festival. Per progetto a basso costo si intende il film che indica un preventivo per almeno il 50% inferiore al costo massimo ammissibile, ferma restando la facoltà della Commissione di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Per il finanziamento dei film di produzione nazionale, il costo massimo ammissibile è costituito dal solo costo di produzione, come indicato al comma 1.

5. I finanziamenti alla produzione di film di interesse culturale sono concessi a condizione che, al momento della delibera di cui all'art. 5, comma 3, venga presentata copia del contratto di distribuzione del film stipulato con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero venga fornita dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attività di distribuzione in campo nazionale.

6. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli importi massimi si riferiscono all'intero costo industriale, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di produzione, come definito al comma 1. Nell'ipotesi in cui essa sia inferiore al 60%, il riferimento è alla sola quota italiana.

7. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del Direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.

8. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di mutuo per i film di produzione nazionale è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dal Ministro per le attività produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, per i film di interesse culturale, è pari al 30% del tasso medesimo.

9. I mutui per la produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.

10. I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale sono garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente, sui proventi del film stesso, ovvero su

garanzie in uso nel sistema bancario. I mutui per la produzione di film di interesse culturale sono garantiti sulla scorta del patrimoniale aziendale esistente, del film e dei diritti di utilizzazione.

10-bis. L'erogazione dei mutui di cui ai commi 9 e 10 è subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica.

11. I mutui sono erogati a stati di avanzamento, anche durante la fase di preproduzione nel caso in cui siano offerte garanzie in uso nel sistema bancario, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture da liquidare entro novanta giorni dalla loro emissione, accertata da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute,

iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

12. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente secondo le modalità indicate nel comma 11.

13. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, è consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il finanziamento, per documentata impossibilità dell'impresa che ha ottenuto la prima deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica dei requisiti di ammissibilità. A tale scopo, l'impresa subentrante presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per essere sottoposto, nella prima seduta utile, all'esame della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

4. Procedimento per il finanziamento dei progetti filmici di interesse culturale.

1. La concessione del finanziamento è subordinata, a pena di decadenza, al reperimento, documentato dall'impresa di produzione mediante autocertificazione sostitutiva di atto notorio, entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer fee) e delle spese generali. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione del reperimento delle risorse, a pena di decadenza del finanziamento concesso, l'impresa di produzione deve presentare il relativo piano finanziario alla Direzione generale per il cinema ed alla società concessionaria, corredato di tutti i documenti giustificativi.

2. Il finanziamento deliberato è destinato alla copertura delle spese di produzione, distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3, per la composizione del costo massimo ammissibile. Il 50% del finanziamento destinato all'esportazione è finalizzato al doppiaggio in una o più lingue dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone. Su richiesta dell'interessato, il finanziamento del progetto riconosciuto di interesse culturale può essere deliberato anche con riferimento alle sole spese di distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo pubblicitario, con esclusione di ogni spesa già compresa nel costo di produzione della copia campione.

4. Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione sono imputati prioritariamente alla restituzione del 20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% nel caso dei cortometraggi. Sono esclusi da tali proventi, e quindi non sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato, i proventi oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico dell'impresa. Sono equiparati a tali ultimi proventi i recuperi di eventuali minimi garantiti relativi ai proventi derivanti dallo sfruttamento dell'intera filiera dei diritti, come elencati al comma 5, o di parte di essa, nonché i rimborsi delle anticipazioni di spese per copie e promozione del film, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Gli ulteriori proventi sono destinati al recupero degli ulteriori eventuali costi di distribuzione in Italia ed all'estero, ed alla copertura del costo industriale del film, come definito all'articolo 3, comma 1. Eventuali ulteriori proventi spettano nella misura dell'80% allo Stato e del 20% all'impresa di produzione. Nel caso in cui il costo del film sia superiore al costo massimo ammissibile, ovvero l'intervento dello Stato sia inferiore alla percentuale di finanziamento definita, per le varie tipologie di film, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, i proventi riferiti alla quota proporzionale eccedente il relativo costo massimo ammissibile, ovvero eccedente il minor intervento dello Stato rispetto alla percentuale di finanziamento, restano nella disponibilità dell'impresa di produzione. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalla concessione di finanziamenti rimborsabili a valere su fondi dell'Unione europea di sostegno alle attività cinematografiche.

5. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in distribuzione in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: diritti cinematografici, distinti in theatrical, non theatrical, public video; diritti ancillari, distinti in airline, ship, hotel; diritti video, distinti in rental, sellthru, commercial; diritti pay-per-view, distinti in residential, non residential, satellite; diritti pay tv, distinti in terrestrial, cable, satellite, pay per view/NVOD, video on demand; diritti free tv, distinti in terrestrial, cable, satellite; altri diritti, distinti in music publishing, soundtrack album, merchandising, multimedia, videogames, VOD/Internet. Altri eventuali diritti potranno essere definiti mediante circolare del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il contratto di distribuzione "theatrical" può prevedere una percentuale di noleggio a favore del distributore nazionale non eccedente il 35%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso.

7. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione può effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, per un periodo non superiore a cinque anni e cinque passaggi televisivi, per i diritti "free tv", e per un periodo non superiore a diciotto mesi per i diritti "pay tv", inclusi gli eventuali mesi da destinare alla "pay per view", per il territorio della Repubblica italiana. La data di decorrenza dei predetti periodi coincide con la data di decorrenza dei diritti medesimi.

8. La prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione all'estero non possono essere effettuate in perpetuo. La Direzione generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di vendita, in relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori.

9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera cinematografica. Qualora l'impresa di produzione si avvalga di un'impresa di distribuzione o di esportazione, potrà esserle riconosciuta una provvigione pari al

20%. Se l'impresa di produzione riveste contemporaneamente la qualifica di impresa di distribuzione, tale percentuale è ridotta al 10%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di qualsiasi natura.

5. Deliberazione del finanziamento.

1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del finanziamento assegnabile sono deliberati dal Direttore generale per il cinema, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera è trasmessa all'istituto di credito. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dallo Stato ad una medesima impresa di produzione o a gruppi di imprese non può essere, per ciascun anno solare, superiore a cinque milioni di euro, per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'articolo 1, comma 1, del d.m. 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a 3.750.000 euro per le altre imprese iscritte nel medesimo elenco. Tale limite si applica anche all'ipotesi in cui vi sia identità di amministratori o di proprietà tra più imprese ovvero in cui gli organi di amministrazione o la proprietà sia riconducibile ai medesimi soggetti fisici.

2. Le deliberazioni di finanziamento per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilità per il medesimo anno, tenuto conto delle modalità di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

3. L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei requisiti, anche in termini di affidabilità dell'impresa, già oggetto di esame da parte della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo. In caso di valutazione negativa, l'istituto di credito ne dà comunicazione alla Direzione generale per il cinema per il riesame della medesima Commissione.

Sezione II - Entità dei finanziamenti

6. Film di produzione nazionale.

1. Il finanziamento a film di produzione nazionale non può eccedere il 70% del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto, per un costo massimo ammissibile di cinque milioni di euro.

7. Lungometraggi di interesse culturale.

1. Il finanziamento a lungometraggi di interesse culturale non può eccedere il 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:

a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'articolo 1, comma 1, del d.m. 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile è di cinque milioni di euro;

b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile è di 3.750.000 euro.

2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) non

sia inferiore al 40%, il relativo progetto è esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera a).

8. Opere prime e seconde.

1. Per le opere prime e seconde è concesso un finanziamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema, secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il finanziamento non può essere superiore al 90% del costo del film. Il costo massimo ammissibile è di 1.500.000 euro.

2. Il costo massimo ammissibile è valutato sulla base del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto.

3. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefici di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di finanziamenti, concessi ai sensi degli articoli 7 e 9 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.

9. Cortometraggi di interesse culturale.

1. Il finanziamento a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, è concesso, previa istanza alla Direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il finanziamento è pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile è di 40.000 euro.

2. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tramite l'apposita sezione, valuta l'interesse culturale dei cortometraggi anche con riferimento all'utilizzo delle tecnologie digitali, e definisce il finanziamento assegnabile, anche a seguito di visione di materiale girato precedentemente o di prove del cortometraggio da finanziare. Il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione è aumentato del 10% per i cortometraggi realizzati da registi che abbiano conseguito il relativo diploma presso la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed il piano finanziario preventivo.

Sezione III - Sceneggiature originali

10. Istanze per lo sviluppo di sceneggiature originali.

1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla Direzione generale per il cinema per la concessione di finanziamenti destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammessi alla selezione progetti per sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.

2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:

- a) trattamento o sceneggiatura da sviluppare;
- b) un soggetto-sinossi;

- c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile;
- c-bis) un preventivo di spesa del progetto di sviluppo.

Le istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 28 febbraio ed il 30 giugno di ogni anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.

3. Per il medesimo anno solare, non può essere presentata più di un'istanza relativa allo stesso autore.

4. Non sono ammesse istanze per sceneggiature relative a progetti filmici di cui siano già iniziate le riprese.

5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della Commissione per la cinematografia, che ha luogo entro il 30 giugno per le istanze presentate entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre per le istanze presentate entro il 30 giugno.

11. *Finanziamenti.*

1. Per ogni esercizio finanziario, è prevista la concessione di mutui di durata triennale, per un numero massimo di 10 progetti per ogni scadenza, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una quota pari al 20% della somma finanziata è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura. Il finanziamento destinato all'impresa di produzione è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui, il medesimo progetto sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il relativo finanziamento, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 6, del decreto legislativo, è diminuito della somma pari al finanziamento erogato ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui il progetto filmico non sia finanziato e le somme concesse per lo sviluppo dello stesso non siano state restituite, i diritti sul progetto sono acquisiti dal Ministero.

1-bis. Ai mutui di cui al comma 1 è applicato il tasso per i finanziamenti della produzione di film di interesse culturale, indicato all'articolo 3, comma 8, del presente decreto.

2. I finanziamenti eventualmente non assegnati nel corso di ciascun esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da assegnare nell'esercizio successivo.

3. I finanziamenti sono assegnati dalla Commissione per la cinematografia. Le opere non selezionate vengono restituite alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene consegnata alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

11-bis. *Contributi per la realizzazione di sceneggiature originali.*

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del Ministro, a partire dall'esercizio 2006 il Direttore generale per il cinema può attribuire almeno due volte all'anno non più di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere della sezione di cui all'articolo 10, comma 5, sui soggetti presentati.

Capo II - Distribuzione in Italia

12. *Oggetto e finalità del contributo.*

1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualità, distribuiti dalla medesima impresa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

13. Ripartizione del contributo.

1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale distribuiti da ciascuna impresa.

2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde è aumentato del 50%. L'importo degli incassi è aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.

3. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano realizzato incassi complessivamente inferiori a 250.000 euro, ed a 100.000 euro per ogni film distribuito. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.

14. Istanze di erogazione del contributo.

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, è presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno. In via di prima applicazione, le istanze relative ai film distribuiti nell'anno solare 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2004.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

c) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

15. Procedimento di erogazione del contributo.

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.

2. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione è liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri codistributori.

Capo III - Esportazione

16. Oggetto e finalità del contributo.

1. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'ambito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.

17. Ripartizione del contributo.

1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:

a) importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;

b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera a).

2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera b) del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro a).

18. Istanza per l'erogazione del contributo.

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, è presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;

b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.

3. L'istanza è corredata dalla documentazione contabile, nonché da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

19. Procedimento di erogazione del contributo.

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.

2. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

Capo IV - Altre disposizioni.

Art. 20 - Disposizione transitoria.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche a quei progetti filmici che, alla data della sua entrata in vigore, abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale ed il parere per il relativo finanziamento.

Decreto "definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica e organizzazione Commissione per la cinematografia" (d.m. 27.9.2004)

Art. 1 - Modalità di valutazione dell'interesse culturale.

1. La Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo", valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui al medesimo articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del citato decreto legislativo.

2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base del punteggio complessivamente attribuito al progetto filmico, secondo quanto previsto ai commi successivi.

3. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.

4. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trentacinque per cento sul punteggio complessivo.

5. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.

6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.

7. Al criterio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quaranta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate Tabelle A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.

8. In ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il finanziamento è attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta hanno ottenuto la valutazione complessiva più elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non può comunque dar luogo ad un importo complessivo di finanziamenti superiore alle risorse di attuale verificata disponibilità. Entro tale limite, possono essere riconosciuti solo quei progetti filmici che abbiano ottenuto nella valutazione discrezionale, di cui all'articolo 8 comma 2, lettere a), b) e c), un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto

filmico sia ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, il progetto medesimo, per decisione unanime dei componenti, può essere rinviato, con il medesimo punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva.

9. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese dagli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate Tabelle A, B e C.

10. Per le opere prime e i cortometraggi la valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base dei soli criteri discrezionali di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) b) c) del decreto legislativo, con esclusione degli automatismi relativi alla lettera d) della medesima disposizione.

Art. 2 - Composizione della Commissione per la cinematografia.

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, è costituita da sei esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così ripartiti:

- a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;
- b) due componenti di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
- c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.

2. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e dei cortometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, è costituita da quattro esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così ripartiti:

- a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;
- b) un componente di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
- c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.

3. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è costituita, oltre che dagli esperti designati ai sensi del medesimo articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è costituita da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attività cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. I componenti della Commissione durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.

Art. 3 - Attività della Commissione.

1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, sulla base del calendario di attività deliberato annualmente in osservanza di quanto disposto nei successivi articoli. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Presidente può riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attività di indirizzo e coordinamento.

3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.

Art. 4 - Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi.

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.

2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.

2-bis. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 5 - Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi.

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.

2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile; 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre; 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.

2-bis. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 6 - Sezione per la promozione.

1. La sezione per la promozione si riunisce in sede deliberativa almeno due volte l'anno, entro il 15 giugno ed entro il 1° dicembre, per valutare l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo, nonché l'importo assegnabile a ciascuna istanza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Art. 7 - Sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge.

1. La sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico già valutato dalle sezioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 9 del decreto legislativo. E' convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema.

2. La medesima sezione è convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalità di deliberazione, si applica quanto previsto all'articolo 6.

Art. 8 - Commissione straordinaria.

1. Alla valutazione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed assoggettate alla disciplina transitoria di cui all'articolo 27 del medesimo decreto, come modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, provvede una Commissione straordinaria appositamente nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 9 - Forme di pubblicità.

1. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni relative alle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, corredati di adeguate motivazioni, delle sedute della Commissione di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 10 - Giuria per i premi di qualità.

1. La giuria per i premi di qualità è composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E' componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualità. Essa provvede altresì, entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo.

2. I componenti della giuria durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle valutazioni della presente giuria.

3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.

Tabella A

Film di lungometraggio

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	20
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	10
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
A4	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	20
A5	Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista	1	10
B	Sceneggiatore		20

B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale punteggio		100

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas. Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni. Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Tabella B

Film di lungometraggio a contenuto documentaristico

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	45
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	25
B	Sceneggiatore		20
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 8 del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale punteggio		100

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinéma -Vision du Réel di Nyon, Cinema du Réel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" può intendersi sia come "film di lungometraggio" che come "film di cortometraggio". Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

Tabella C
Film di lungometraggio d'animazione

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista		70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film	1	40
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidature come finalisti a premi per la regia o per il miglior film	1	20
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
B	Sceneggiatore		20
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi per la sceneggiatura	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura		10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2004	Si	5
	Totale punteggio		100

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des réalisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des réalisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, Cartoons on the bay di Positano, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, César, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio".

Decreto "definizione degli indicatori, e dei rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione nell'elenco art. 3 d. lgs. 28/04" (d.m. 27.9.2004)

ART. 1.

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportati i parametri, gli indicatori, ed i rispettivi valori, per l'iscrizione delle imprese di produzione nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo". Per le imprese che riportano un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti, vale il maggiore dei tetti complessivi di finanziamento previsti all'articolo 5, comma 1, ed all'articolo 7 comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica".

2. La qualità dei film nazionali di lungometraggio realizzati, in possesso di nulla osta di proiezione in pubblico ed effettivamente proiettati in una sala cinematografica italiana, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è valutata con riferimento alle opere realizzate, con riferimento alla partecipazione a festival e alle cinque di premi negli ultimi cinque anni, ovvero ai premi principali vinti negli ultimi dieci anni" dall'impresa di produzione ovvero dall'amministratore o da un socio della medesima che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore ovvero di amministratore delegato o direttore generale per le società per azioni.

3. Alla definizione del parametro di cui al comma precedente, concorrono i seguenti indicatori:

A1) partecipazione dei film alle selezioni e programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, Torino, Karlovy Vary, Mosca, San Sebastian, Pesaro, Giffoni, ovvero partecipazione alle cinque delle categorie "miglior film", "miglior regia", "miglior sceneggiatura originale", "miglior opera prima" e "miglior produttore", dei seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards;

A2) conseguimento dei riconoscimenti di "miglior film", "miglior regia", "miglior sceneggiatura originale", "migliore opera prima", "miglior produttore", in occasione dei festival e dei premi indicati nell'indicatore A1.

4. Il conseguimento dei riconoscimenti di cui all'indicatore A2) dà diritto esclusivamente al punteggio previsto per il medesimo indicatore. Ad una medesima impresa può essere attribuito, altresì, il punteggio previsto per l'indicatore A1, qualora la partecipazione ai festival o ai premi sia diversa ed ulteriore rispetto a quella in base alla quale è stato conseguito il riconoscimento.

5. Alla definizione del parametro relativo alla stabilità dell'attività, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, concorrono i seguenti indicatori:

B1) numero di anni di attività, decorrenti dall'anno di produzione del primo film;

B2) numero dei film prodotti e usciti in sala;

B3) ammontare del capitale sociale;

B4) restituzione dei finanziamenti già erogati, con riferimento alla quota a carico dell'impresa di produzione. Il punteggio relativo a tale indicatore è attribuito anche alle imprese che non abbiano mai chiesto ovvero ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato.

6. Alla definizione del parametro relativo alla capacità commerciale dimostrata, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, concorrono i seguenti tre indicatori, riferiti all'arco temporale degli ultimi cinque anni:

C1) incasso medio al botteghino ottenuto in sala dai film prodotti;

C2) incassi complessivi al botteghino ottenuti in sala dai film prodotti;

C3) vendite all'estero.

7. La Direzione generale per il cinema, sulla base dei dati in suo possesso, aggiorna in modo continuativo l'elenco di cui al comma 1, comunicando all'impresa interessata il relativo punteggio. L'arco temporale di riferimento è rappresentato dagli ultimi cinque anni solari precedenti quello dell'aggiornamento. In fase di prima applicazione, la Direzione generale provvede alla classificazione delle imprese di produzione che abbiano già chiesto finanziamenti allo Stato, prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 30 giugno 2004. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene resa nota, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali, la classificazione adottata dalla Direzione generale. Le imprese che, essendo in possesso di requisiti diversi da quelli conosciuti dall'Amministrazione, ritengano che per esse valgano tetti di finanziamento differenti da quelli che conseguono al punteggio loro attribuito dalla Direzione generale, presentano apposita istanza motivata, allegando la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, ovvero la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le imprese di produzione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano mai chiesto finanziamenti allo Stato e le imprese di nuova costituzione, presentano alla Direzione generale per il cinema l'istanza per la classificazione ai sensi del presente decreto, allegando certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti.

Tabella A

Cod. Ref	Parametri	Valore soglia	Peso del criterio
-------------	-----------	---------------	-------------------------

A	QUALITÀ DEI FILM REALIZZATI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI		40
A1	Partecipazione a festival e alle cinquine di premi negli ultimi cinque anni		15
A2	Premi principali vinti negli ultimi 10 anni		25
B	STABILITÀ DELL'IMPRESA		30
B1	Numero anni di attività	Cinque o più anni	7,5
B2	Numero dei film prodotti	Per la stessa impresa (o l'amministratore o socio che, in altra impresa, abbia ricoperto il ruolo di produttore, ovvero di amministratore delegato per le S.p.a.): tre o più film negli ultimi cinque anni, ovvero sette film dalla costituzione dell'impresa	7,5
B3	Capitale sociale	Pari o superiore a 50.000 euro	5
B4	Restituzione finanziamenti già erogati - quota produttore	(punteggio attribuito anche all'impresa che non ha mai chiesto o ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato)	10
C	CAPACITÀ COMMERCIALE DIMOSTRATA		30
C1	Box office medio	Superiore a 500.000 euro	15
C2	Box office totale	Superiore a 2.500.000 euro	10
C3	Vendite all'estero	In più di 10 paesi, ovvero la società ha complessivamente venduto i propri prodotti in almeno 10 paesi diversi	5
	Totale punteggio		100

Decreto "modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione cinematografica" (d.m. 28.10.2004)

**NUOVO ALLEGATO A
MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO
DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PROMOZIONE
CINEMATOGRAFICA IN ITALIA E ALL'ESTERO**

**1. GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE EROGATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.
28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Le modalità tecniche relative alle erogazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

1.1. Criteri di ammissibilità alla sovvenzione.

Le richieste di sovvenzione per iniziative finalizzate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Per iniziativa si intende un progetto articolato in una o più attività svolto da un unico soggetto nell'arco dell'anno solare di riferimento.

Requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità al contributo è la copertura di almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative previste con entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle richieste alla Direzione generale per il cinema, indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio. Il suindicato requisito non si applica alle istanze di enti pubblici, nonché ai "progetti speciali".

Con riferimento ai preventivi di spesa, si precisa comunque che saranno considerati ammissibili, oltre alle spese di produzione della manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione connesse alla struttura organizzativa, ma non immediatamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale personale dipendente fisso). Essi devono comunque essere contenuti nel limite massimo del 30% del costo complessivo delle iniziative (10% per le iniziative promozionali all'estero).

In bilancio potranno essere indicati e quantificati, in entrata e in uscita, eventuali apporti gratuiti da parte di enti pubblici o privati.

Gli apporti gratuiti non dovranno in nessun caso concorrere alla definizione reale delle "entrate" o "uscite" riportate nel bilancio preventivo o consuntivo.

1.2. Presentazione delle istanze.

Le istanze di sovvenzione devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le modalità indicate sul sito internet della Direzione generale per il cinema.

Il termine di presentazione delle istanze è perentorio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Unitamente all'istanza deve essere inviata una dettagliata relazione e il programma dell'iniziativa.

Gli enti ai quali è stato assegnato un contributo nell'anno precedente devono inviare entro il 31 marzo il bilancio consuntivo delle iniziative già sovvenzionate,

senza il quale l'istanza stessa non sarà considerata completa e non potrà essere sottoposta al parere della Commissione.

Le istanze incomplete, una volta perfezionate, saranno istruite dagli uffici ed esaminate dalla Commissione successivamente alle altre, e ad esse saranno assegnati solo eventuali fondi residui.

1.3. *Criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia.*

La sottocommissione per la promozione della Commissione per la cinematografia valuta ciascuna istanza sia sulla base delle indicazioni del programma triennale della Consulta territoriale, di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2004, e di quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo, sia dei criteri di seguito riportati:

- a) rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità (per le iniziative editoriali saranno, in particolare, considerate la tradizione, frequenza, tiratura, distribuzione in Italia ed all'estero, nonché la rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica; ugualmente per le iniziative di conservazione sarà considerata, in particolare, la consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico e bibliotecario);
- b) riconoscimento e sostegno anche finanziario di privati e/o enti locali e/o Stati esteri e/o organismi europei o internazionali;
- c) consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta;
- d) tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa;
- e) tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore
- f) capacità di promuovere la cultura cinematografica e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite.

1.4. *Patrocinio e logo.*

A tutte le iniziative sovvenzionate è concesso il patrocinio della Direzione generale per il cinema, il cui logo dovrà essere riprodotto sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo deve essere inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio della Direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali".

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a garantire, con tutti i mezzi possibili, un'adeguata pubblicità della sovvenzione ottenuta dall'Amministrazione.

1.5. *Progetti speciali.*

Sono definiti progetti speciali le iniziative straordinarie di particolare rilevanza per le quali sia stata presentata domanda di contributo da soggetti esterni anche su invito dell'Amministrazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali approva ciascun progetto speciale presentato in relazione agli obiettivi promozionali dello stesso. Di tale approvazione viene data comunicazione alla competente sezione per la promozione della Commissione per la cinematografia, previo parere della Consulta territoriale per le attività cinematografiche.

Per tali progetti l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.

Il contributo assegnato per i progetti speciali potrà coprire interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.

Le istanze relative ai progetti speciali potranno non essere compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione.

1.6. *Riesami.*

L'Amministrazione, su istanza dell'interessato, in presenza di circostanze rilevanti e motivate o di variazioni significative di programma, sentita la Commissione per la cinematografia, può disporre un'integrazione o una riduzione del contributo assegnato.

I progetti per i quali la Commissione per la cinematografia ha espresso un parere negativo, non potranno essere esaminati nuovamente nel corso dello stesso anno solare.

1.7 *Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse.*

Il consuntivo di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente deve essere presentato al massimo entro l'anno successivo a quello dello svolgimento dell'attività. In caso contrario, l'Amministrazione chiederà il rimborso dell'eventuale acconto erogato, comprensivo degli interessi legali maturati. Gli adempimenti procedurali relativi alle rendicontazioni delle spese sono ispirati al principio dell'autocertificazione, così come richiesto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autocertificazioni di spesa devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Le autocertificazioni devono riferirsi solamente alle spese effettivamente sostenute giustificate da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che devono essere tenute, presso la sede del soggetto proponente, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni.

Le autocertificazioni devono essere presentate avvalendosi dei moduli predisposti dall'Amministrazione.

La rendicontazione deve essere svolta su tutto il progetto intrapreso, a prescindere dalla circostanza che alcune quote vengano pagate da soggetti esterni, in modo da consentire all'amministrazione di avere la più completa rappresentazione dello schema dei costi dell'iniziativa.

Sono ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute e quelle comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attività.

Il rendiconto per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro deve essere certificato da un revisore contabile, scelto dal soggetto proponente ed iscritto all' albo dei revisori, che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. In caso di deficit inferiore alla sovvenzione, quest'ultima sarà automaticamente ridotta al deficit dagli uffici dell'amministrazione.

Nel caso di mancata realizzazione di un'iniziativa, il relativo contributo sarà revocato.

Al bilancio consuntivo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta, unitamente ad una copia della rassegna stampa e di tutte le pubblicazioni inerenti all'iniziativa.

Nel caso in cui l'attività svolta e/o il bilancio consuntivo dell'iniziativa finanziata si discostino significativamente dal programma iniziale o dal bilancio preventivo, gli uffici dell'amministrazione sottoporranno nuovamente il bilancio consuntivo dell' iniziativa al parere della Commissione, la quale potrà confermare o ridurre il contributo assegnato.

1.8. *Acconti.*

Possono essere concessi acconti ai soggetti beneficiari di sovvenzioni - che ne facciano richiesta - sino alla misura massima del 70% dell'importo della sovvenzione assegnata.

Gli acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti che abbiano ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni, compreso quello nel quale viene erogato l'acconto, e che abbiano perfezionato la documentazione consuntiva dei due esercizi precedenti.

2. GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 28, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Le modalità per le erogazioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate:

2.1. Criteri di assegnazione del contributo.

Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione - realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni - numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento. Per ogni circolo aderente all'associazione e attivo sarà assegnato un punteggio rapportato al numero degli abitanti di ogni regione, secondo la seguente tabella:

- Circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1
- Circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta: punti 2
- Circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3

Il restante 50% (quota-programma) sarà assegnato sulla base dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il finanziamento. La valutazione della Commissione per la cinematografia, infatti, pur tenendo conto principalmente dei risultati conseguiti nell'anno precedente, si baserà anche sulla programmazione dei circoli aderenti e sull'attività preventivata dall'associazione. In particolare saranno valutati i seguenti elementi:

- percentuale di film italiani o europei programmati;
- frequenza delle proiezioni;
- politiche di incentivazioni al pubblico;
- programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
- attività varie di diffusione della cultura cinematografica;
- qualità e quantità di eventuali pubblicazioni;
- progetti organizzati in comune tra le associazioni

Le associazioni sono esonerate dall'obbligo della copertura parziale delle spese previste in bilancio.

2.2. Presentazione delle domande e del bilancio consuntivo - Monitoraggio delle risorse.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno secondo le medesime modalità previste al precedente punto 1.2. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione

sulle singole iniziative realizzate, dall'elenco dei circoli aderenti e attivi e dalla documentazione riferita alle suddette iniziative, deve essere presentato all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario l'istanza di contributo non sarà sottoposta al parere della competente Commissione per la Cinematografia.

Il rispetto degli adempimenti relativi alla presentazione del bilancio consuntivo, è condizione inderogabile per l'erogazione, nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi, che saranno concessi ai sensi del precedente punto 1.8.

Decreto "sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche" (d.m. 10.6.2004)

Capo I - Esercizio cinematografico

Art. 1 - Oggetto.

1. In attuazione dell'articolo 12 e dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono disciplinate nel presente decreto le modalità di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "Ministero", per sostenere:

- a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi;
- c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
- d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale.

2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalità, misure e condizioni fissate nel presente decreto:

- a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;
- b) contributi in conto capitale.

3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.

4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39, e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere a) b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Art. 2 - Misura del contributo in conto interessi

1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'articolo 3, è concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento dell'investimento.

2. Il contributo in conto interessi è concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria. Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia

superiore al tasso di riferimento fissato dal Ministro per le attività produttive, a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la suddetta misura del 25 per cento va rapportata al medesimo tasso di riferimento.

3. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a carico del beneficiario di cui al comma 2 è ridotta al 5 per cento per:

- a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
- b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti;
- c) interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), per le monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti,

4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 è concessa a condizione che l'impresa di esercizio, cui è destinato il contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una programmazione di film riconosciuti di nazionalità italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento degli spettacoli per le multisale.

5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria a tasso variabile, il tasso è quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non può essere superiore al tasso di riferimento di cui al comma 2.

6. Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.

Art. 3 - Parametri quantitativi.

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:

a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a centocinquanta posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a centocinquanta posti, l'importo base è incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 1.550.000 euro;

b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non più in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 930.000 euro;

c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, l'importo è pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base è incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;

d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo è pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base è

incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo è pari a 675.000 euro.

2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non può superare la metà dei costi medesimi così incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere a), b) e d), sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purchè destinata come prima utilizzazione a sala o multisala cinematografica.

3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.

4. Le sale di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.

5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.

6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma. Entro gli importi indicati, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi possono essere concessi in relazione ad un importo di spesa non inferiore a 200.000 euro per i contratti di mutuo ed a 100.000 euro per i contratti di locazione finanziaria.

Art. 4 - Domanda di contributo.

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.

2. Alla domanda sono allegate:

a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarità dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

- b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;
- c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;
- d) atto d'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 5 - Procedimento.

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, il Direttore generale per il cinema provvede alla concessione del contributo sugli interessi, ovvero comunica all'interessato, con provvedimento motivato, il rigetto della istanza.

3. Ove si renda necessario, il Direttore generale, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. All'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è trasmessa la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una società di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario.

Art. 6 - Liquidazione del contributo.

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Il contributo è versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.

3. Il contributo è corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.

Art. 7 - Contributi in conto capitale.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), e per la riattivazione delle sale, sono concessi, in alternativa al contributo in conto interessi, contributi in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, purchè non inferiori a 13.000 euro e non superiori a 130.000 euro. Il suddetto limite di 130.000 euro è elevato a 250.000 euro per multisale a due schermi, a 350.000 euro per multisale a tre schermi, a 420.000 euro per multisale a quattro schermi, a 450.000 euro per multisale a cinque o più schermi.

2. Entro cinque anni dall'assegnazione, possono essere presentate nuove domande di contributi in conto capitale fino all'impegno dell'intero massimale di costo ammissibile. Nel caso in cui un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto capitale per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall'assegnazione, operi un aumento di schermi, essa può chiedere i contributi di cui al presente articolo nell'ambito del massimale di costo ammissibile corrispondentemente rideterminato. Viene, di conseguenza, effettuato lo scorporo del valore dei contributi già assegnati.

3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1. In caso di acquisto di soli beni mobili non ricompresi nel piano degli interventi, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di acquisto dei beni mobili. Alla domanda devono essere allegati:

a) dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi.

3-bis. Sono riconosciute le spese effettuate entro dodici mesi dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1.

4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi dalla Direzione generale per il cinema all'istituto di credito cui è affidata la gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, perché provveda all'erogazione dei contributi, dopo le verifiche tecnico-amministrative di competenza.

5. Per le spese destinate ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativi al primo acquisto di misuratori fiscali, casse automatiche ed impianti ad essi connessi, è concesso un contributo straordinario in conto capitale pari al 60% dei costi sostenuti, per un costo massimo per beneficiario pari a 10.000 euro. Il beneficio è concesso alle imprese di esercizio che, ai fini dell'installazione degli apparecchi, abbiano ottemperato ai termini fissati dal provvedimento n. 2003/89764 adottato dall'Agenzia delle entrate in data 9 giugno 2003.

6. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime disposizioni previste all'articolo 5.

Art. 8. Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale.

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, per le sole imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, è ammissibile, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Art. 9 - Modalità tecniche di controllo e revoca dei contributi.

1. La Direzione generale per il cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.

2. Con provvedimento del Direttore generale per il cinema è disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:

a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'articolo 4 o di relativa documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto del comma 3;

b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4;

c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.

3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attività avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto

di mutuo o di leasing. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attività siano avvenuti entro cinque anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione delle somme già percepite, aumentate degli interessi legali.

4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.

Art. 10 - Disposizioni di attuazione.

1. Per ciascun esercizio finanziario, può essere disposta l'erogazione di contributi in conto interessi ed in conto capitale per un ammontare complessivamente non superiore alla quota destinata all'esercizio cinematografico fissata con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come integrata dai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi della normativa previgente. Le domande per le quali le disponibilità finanziarie annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorità per l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.

2. Ai fini della presentazione delle relative istanze, i termini di cui agli articoli 4 e 7 sono sospesi per il periodo intercorrente tra il 6 febbraio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi deliberati nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore del presente decreto possono chiedere di essere ammessi all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, previa documentata rinegoziazione del contratto di mutuo che ne proroghi la scadenza originaria. Le relative istanze devono essere presentate alla Direzione Generale per il cinema entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto corredate dalla copia autenticata dell'accordo di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto finanziario. Le imprese destinatarie di contributi in conto interessi deliberati nel quinquennio antecedente il 10 giugno 2004 possono chiedere di essere ammesse all'erogazione dei contributi per la durata prevista all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema entro 90 giorni dalla data di rinegoziazione del mutuo originario, allegando copia autenticata dell'accordo di rinegoziazione dei termini intervenuto con l'istituto finanziario.

Capo II - Industrie tecniche cinematografiche.

Art. 11 - Oggetto.

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

2. Per industria tecnica cinematografica si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.

Art. 12 - Domande per la concessione dei benefici.

1. Per la concessione dei benefici previsti all'articolo 11, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale per il cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Ai fini della ricevibilità, le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attività, ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 13 - Ammissibilità ai benefici.

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:

- a) esercizio dell'attività di impresa da almeno tre anni;
- b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;
- c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;
- d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

Art. 14 - Determinazione dei benefici.

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento può raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed è concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento.

2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:

- a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a cinque milioni di euro;
- b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile è pari a 2.500.000 euro.

3. Il finanziamento è concesso anche per l'acquisto di beni strumentali che abbiano le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) tecnologie di montaggio in cui gli effetti speciali visivi e il restauro di tipo informatico permettano una risoluzione all'interno del singolo fotogramma di almeno 1920 x 1080 Pixel, compreso lo storage dei dati;
- b) tecnologie di riprese, comprese le ottiche, con tecnica cinematografica e in alta definizione digitale in standard HDTV;
- c) tecnologie sonore di tipo informatico digitale che permettano una gestione contemporanea di almeno 24 piste sonore;

d) tecnologie relative allo sviluppo e stampa cinematografico ed all'incisione su pellicola (film recorder) ed al trasferimento da pellicola a supporto magnetico (film scanner) aventi una risoluzione di almeno 1920 x 1080 Pixel;

e) tecnologie relative alla stampa di master DVD di materiale cinematografico.

4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento è quello indicato nel decreto del Ministro per le attività produttive, adottato a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. I benefici sono revocati e le somme già erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.

Decreto "criteri concessione premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali" (d.m. 10.6.2004)

Art. 1 - Film d'essai.

1. La qualifica di film d'essai è attribuita dalla Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, a film italiani e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressioni sperimentali.

2. La qualifica di film d'essai è automaticamente attribuita per le ipotesi previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

3. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella più recente rilevazione statistica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ovvero in altra rilevazione statistica effettuata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.

4. Il riconoscimento automatico, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, opera per i film in concorso o che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie "miglior film" "miglior regista" "miglior film straniero", "miglior opera prima", "miglior documentario", "miglior film d'animazione", dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Taormina, Torino, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, Cèsar, Nastri d'Argento, Golden Globes.

Art. 2 - Riconoscimento dei film d'essai.

1. La Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede al riconoscimento dei film d'essai su proposta del Direttore generale per il cinema ovvero su istanza dell'impresa di produzione o di distribuzione del film, nonché delle associazioni nazionali o enti di promozione della cultura cinematografica.

2. L'impresa interessata presenta la domanda contestualmente o successivamente alla richiesta di nulla osta per la proiezione in pubblico del film. La Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto anche di un'eventuale partecipazione dell'opera a festival o manifestazioni internazionali non competitive.

3. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione possono procedere alla visione del film, ovvero dichiarare di aver già visionato l'opera anche privatamente.

Art. 3 - Riconoscimento di sala d'essai e di sala della comunità ecclesiale o religiosa.

1. La Direzione generale per il cinema provvede al riconoscimento della sala d'essai su istanza del titolare. Il relativo provvedimento ha validità biennale. L'istanza, presentata entro il 30 novembre dell'anno precedente al biennio di riferimento, è corredata da una dichiarazione attestante l'impegno, per il medesimo periodo, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Il riconoscimento ha validità dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno del biennio.

3. La Direzione generale per il cinema provvede al riconoscimento delle sale delle comunità ecclesiali o religiose su domanda del titolare, e con le stesse modalità di cui al comma 1. L'istanza è presentata sui moduli predisposti dall'amministrazione ed è corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti all'art. 2, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

4. Il riconoscimento di sala d'essai o di sala delle comunità ecclesiali o religiose è attribuito automaticamente, dopo il primo biennio, senza necessità di ulteriore apposita istanza, nel caso in cui l'interessato abbia presentato richiesta di attribuzione del premio di cui all'articolo 4. Tale riconoscimento automatico vale esclusivamente per l'anno dell'istanza di premio, salvo revoca su richiesta dell'interessato ovvero a seguito di provvedimento dell'amministrazione per mancata effettuazione della programmazione richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento.

Art. 4 - Premio alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.

1. I titolari di sale riconosciute d'essai o delle comunità ecclesiali o religiose, presentano istanza per la concessione del premio di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

2. Sono condizioni di ammissibilità dell'istanza di premio:

a) avere svolto la programmazione alle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai;

b) aver svolto, nell'anno solare cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena, di sala delle comunità ecclesiali o religiose e di sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di 10.000 abitanti;

c) aver programmato una percentuale di film d'essai, nelle giornate di sabato e domenica, pari, rispettivamente, al 21% ed al 15% del numero minimo di giornate di programmazione totale, a seconda che il numero degli abitanti del comune in cui è ubicata la sala sia superiore o meno a quarantamila. Per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, e per le sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione nelle giornate di sabato e domenica dovrà

essere pari al 15% del numero minimo di giornate di programmazione totale. Per le multisale con più di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti, la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 21%;

d) nel caso di sala delle comunità ecclesiali o religiose, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film di produzione italiana o di Paesi dell'Unione europea.

3. Qualora non siano rispettate le quote di programmazione di cui al comma 2, lettera a) per non più di trenta giornate di programmazione, ne è consentito il recupero nell'anno successivo, purché in tale anno sia comunque rispettata la quota di programmazione richiesta per l'attribuzione del premio.

Art. 5 - Domande di premio.

1. La domanda, redatta in duplice copia sugli appositi moduli dell'Amministrazione pubblicati sul sito Internet della Direzione generale per il cinema, completa degli allegati richiesti, deve:

a) essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio;

b) essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o ente titolare dell'esercizio cinematografico;

c) indicare il numero di codice fiscale e il domicilio fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta lo svolgimento dell'attività di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato territorialmente competente, indicando il numero di iscrizione, ovvero, per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attività al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'attività di programmazione svolta nell'anno per il quale si richiede il premio, indicante, in particolare:

1) il nome della sala cinematografica;

2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;

3) l'elenco di tutti i film proiettati con l'indicazione del titolo, del giorno e del mese di programmazione, nonché, per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, della classificazione assegnata dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale;

4) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate di programmazione dei film d'essai ed il totale delle giornate di programmazione effettuate nell'anno;

c) attestazione comunale o certificazione sulla base dei dati Istat di riferimento relativa al numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale si riferisce la domanda di premio;

d) eventuale attestazione del comune con più di 150.000 abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica.

3. Alla domanda di premio per le sale delle comunità ecclesiali o religiose è, altresì, allegata la relativa autocertificazione del titolare circa la conformità della

programmazione alle indicazioni dell'Autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

4. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, il Direttore generale per il cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede in merito, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 6 - Criteri di definizione del premio.

1. Il premio, per ciascuna sala d'essai e per ciascuna sala delle comunità ecclesiali o religiose, è calcolato attribuendo un valore predeterminato ad ogni punto conseguito secondo i seguenti criteri:

a) un punto per ogni giornata di programmazione di film d'essai, ed un punto ogni tre giornate di programmazione di cortometraggi;

b) un punto aggiuntivo per ogni giornata di programmazione di lungometraggi o cortometraggi di interesse culturale o di film d'essai prodotti in paesi dell'Unione europea;

c) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di film d'essai in lingua straniera originale o di documentari, fino ad un massimo di duecento punti;

c-bis) cinque punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di interesse culturale, fino ad un massimo di duecento punti;

c-ter) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di produzione nazionale, fino ad un massimo di duecento punti;

d) dieci punti per ogni scaglione di giornate di programmazione di film d'essai e cortometraggi di interesse culturale, pari al 5 per cento oltre la quota prevista per legge, e fino ad un massimo di sessanta punti;

e) quaranta punti alla sala ubicata in comune con meno di 40.000 abitanti;

f) venti punti alla sala ubicata in comuni con popolazione tra 40.000 e 150.000 abitanti od in zone urbane periferiche di comuni con più di 150.000 abitanti;

g) fino a un massimo di trenta punti per le iniziative collaterali svolte dall'esercente, e opportunamente documentate, a sostegno della programmazione d'essai, tenendo conto di: stampa e divulgazione di riviste e materiale informativo; attività per le scuole; serate-evento con autori e attori dei film programmati; attività promozionali e di sostegno del cinema d'essai; programmazione d'essai nel periodo estivo.

2. I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati qualora la percentuale di film di interesse culturale o di film d'essai di produzione nazionale o di Paesi appartenenti all'Unione europea programmati raggiunga o superi il 50% sul totale delle giornate di programmazione annue, il 40% per le sale operanti in comuni fino a 40.000 abitanti.

3. Il valore di ciascun punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi. L'entità del premio da assegnare a ciascuna sala è determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.

Decreto "erogazione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche" (d.m. 16.7.2004)

Art. 1 - Oggetto e finalità dei contributi.

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti "decreto legislativo", sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale.

2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ammortamento, anche mediante compensazione, dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica e garantiti dallo Stato;

b) ammortamento dei mutui non garantiti dallo Stato, contratti con istituti di credito per la produzione dell'opera filmica;

c) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati contratti mutui, totale copertura dello stesso;

d) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di nazionalità italiana, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi. L'importo del contributo così reinvestito non sarà computato ai fini dei costi ammissibili per i finanziamenti alla produzione previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo.

3. E' previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'articolo 1, comma 2, cittadini italiani o dell'Unione europea.

4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.

5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.

Art. 2 - Determinazione dei contributi.

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, è destinato, per l'anno 2006, l'importo massimo di venti milioni di euro, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. La misura percentuale del contributo, di cui all'articolo 1, comma 2, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:

a) per la parte degli incassi da un euro a 2.600.000 euro, è pari al 25% degli incassi medesimi;

b) per la parte degli incassi da 2.600.001 euro a 5.200.000 euro, è pari al 20% degli incassi medesimi;

c) per la parte degli incassi da 5.200.001 euro a 10.329.137 euro, è pari al 10% degli incassi medesimi;

c-bis) per la parte degli incassi da 10.329.138 euro a 20.700.000 euro, è pari al 7% degli incassi medesimi.

3. abrogato.

4. La misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia, è fissata in misura corrispondente all'1,5% degli incassi realizzati dall'opera medesima, al lordo delle imposte, realizzati nelle sale cinematografiche entro diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Art. 3 - Istanza di erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2.

1. L'istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è presentata alla Direzione generale per il cinema, ai fini della concessione della prima erogazione, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Successivamente, a cadenza trimestrale, entro quindici giorni dalla ricezione dei dati relativi agli incassi del trimestre da parte del soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 8, la Direzione generale per il cinema provvede alla liquidazione dei contributi maturati. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato, provvede alla liquidazione definitiva.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione del contributo avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.

3. L'istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione definitiva, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;

c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;

d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;

e) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'articolo 1.

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo sono perentori.

Art. 4 - Procedimento di erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 2.

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze in ordine cronologico. Le istanze non soddisfatte per mancanza di disponibilità sul capitolo di spesa sono inserite in apposito elenco, tenuto dalla Direzione generale, per essere soddisfatte entro i successivi tre esercizi finanziari, nell'ordine cronologico di presentazione, sempre che siano corredate della documentazione richiesta. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'articolo 3.

2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

3. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione è liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.

Art. 5 - Procedimento di erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 3.

1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, è presentata alla Direzione generale per il cinema dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.

2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) quanto previsto alle lettere a), b) e d), del comma 3 dell'articolo 3; b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia; c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.

3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.

4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 4.

5. In caso di pluralità di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo è effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Art. 6 - Revoca dei contributi.

1. Il contributo in favore delle imprese di produzione è revocato, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalità indicate all'articolo 1, comma 2.

2. I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati in caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 5, comma 2.

3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale per il cinema comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.

4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.

Art. 7 - Monitoraggio dell'impiego del contributo di cui all'articolo 1, comma 2.

1. L'impresa di produzione destinataria del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è tenuta, entro trenta giorni dall'erogazione finale, a comunicare alla Direzione generale per il cinema un piano di utilizzazione del contributo medesimo, suddiviso in quote rispondenti alle finalizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Entro cinque anni dall'erogazione finale, l'impresa comunica il progetto ovvero i progetti di

opera filmica di produzione nazionale, nei quali ha reinvestito l'eventuale residua quota di contributo a tal fine destinata nel piano di utilizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicano i commi 1 e 4 dell'articolo 6.

Art. 8 - Rilevazione degli incassi da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso.

1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche è effettuata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale per il cinema, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione.

2. La rilevazione è effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo complessivo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicità trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.

3. Agli effetti della produzione dei dati con le modalità sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi alle pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio di nulla osta di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.

4. La rilevazione per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti destinatari del contributo, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.

5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) una percentuale, comprensiva di IVA, dello 0,96% dell'ammontare del contributo previsto all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione del contributo all'impresa di produzione del film.

Art. 9 - Disposizioni transitorie.

1. Il presente decreto si applica anche ai film la cui prima proiezione in pubblico è avvenuta antecedentemente alla data di adozione del decreto medesimo, e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Alle opere proiettate per la prima volta in pubblico anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applica la disciplina sui contributi agli incassi dettata dall'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nonché dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, e dal decreto ministeriale 21 novembre 2002, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo. All'articolo 5 del decreto ministeriale 21 novembre 2002, l'inciso "per la parte degli incassi realizzati dall'opera successivamente a tale data" è da intendersi riferito all'intero volume di incassi realizzati dal film in eccedenza alle soglie definite nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) del medesimo decreto.

Decreto "determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana" (d.m. 27.8.2004)

Art. unico - *Ammontare dei premi di qualità e quote percentuali di ripartizione.*

1. Ogni anno, il Direttore generale per il cinema rilascia, previo parere della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, attestati di qualità a non più di dieci lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

2. L'istanza per il rilascio dell'attestato di qualità è presentata dall'impresa di produzione, che dev'essere iscritta negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione del film. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'impresa deposita le copie del film necessarie per l'esame da parte della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, del citato decreto legislativo. La mancata consegna rende priva di efficacia l'istanza presentata.

3. Ai lungometraggi ai quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1 e che siano effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, secondo le rilevazioni effettuate dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), è attribuito un premio di qualità, il cui ammontare è pari a duecentocinquantamila euro.

4. Il premio di cui al comma 3 è così ripartito: 71 per cento all'impresa di produzione; 10 per cento al regista; 3 per cento all'autore del soggetto; 7 per cento all'autore della sceneggiatura; 2 per cento all'autore del commento musicale; 3 per cento all'autore della fotografia cinematografica; 2 per cento all'autore della scenografia; 2 per cento all'autore del montaggio.